



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l'art. 32, comma 2, in base al quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie [...] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro"*, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, recante *"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, il quale dispone che *"successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.: sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;

VISTO la Circolare congiunta del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione"*;

VISTO l'art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e s.m.i., in forza del quale nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, le stazioni appaltanti rispettano, tra gli altri, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti;

VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in cui si dispone che: *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice*

dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;

VISTO l'art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-*octies*, del citato Decreto Legislativo, rimanda, in via transitoria, alle linee guida emanate dall'ANAC con riferimento ai contratti sotto soglia;

VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

CONSIDERATA l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale connessa alla pandemia da *“Coronavirus-2019 - Sars-CoV-2”* - in breve COVID 19, e le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'epidemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; stato di emergenza successivamente prorogato fino al 31 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 10/04/2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, che prevede il potenziamento del *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”*, sottoscritto il 14 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 26/04/2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ed in particolare l'Allegato 6 in cui viene riprodotto il nuovo *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”*, sottoscritto il 24 aprile 2020;

VISTA la direttiva n. 3/2020 del 04/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in cui al paragrafo 4 si stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL”*;

VISTA la circolare n. 3/2020, del 24/07/2020, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*, con allegato il *“Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19”*, validato dal Comitato tecnico-scientifico e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS., a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici”;

VISTO il *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”*, del 23/04/2020, elaborato dall'INAIL;

VISTE le *"Linee guida per la regolamentazione delle misure per la "fase 2" nelle sedi centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze"*, adottate dalla Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, in qualità di datore di lavoro - recanti prot. n. 49022 del 12/05/2020, in cui, tra le *"Misure specifiche per la prevenzione dei focoli epidemici (lett. C) - Misurazione della temperatura corporea agli ingressi e gestione dell'esito relativo"*, si dispone che *"Verrà attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro. [...]. Saranno adottate le seguenti tecnologie di rilevamento atte a garantire un corretto flusso di accesso nel rispetto della sicurezza e della privacy delle persone: A - telecamere termiche fisse/telecamere termiche mobili, da utilizzare nei casi di accesso pedonale di grandi flussi di persone presso gli accessi individuati dai Dirigenti per la sicurezza responsabili per le rispettive sedi. B - telecamere termiche mobili, da utilizzare nelle situazioni che richiedono maggior flessibilità nella rilevazione da utilizzare presso gli accessi carrabili della sede ove esistenti, secondo le indicazioni fornite dai Dirigenti per la sicurezza responsabili per le rispettive sedi. C - termometri manuali a distanza, da utilizzare nel presidio medico ove presente"*;

PRESO ATTO che le richiamate Linee Guida attribuiscono ai Dirigenti per la sicurezza con funzione di coordinamento e Dirigenti per la sicurezza operanti presso le sedi centrali del MEF (così come individuati dalla Direttiva del Ministro 5 febbraio 2015 e s.m.i. e dalla Direttiva 4 marzo 2019 n. 22619 e s.m.i.) il compito di predisporre le azioni necessarie per procedere alla graduale attuazione di quanto previsto nelle Linee guida e, ove necessario, le adeguano con propria determina anche in considerazione delle specifiche esigenze logistiche ed organizzative della rispettiva sede e che presso ciascuna sede saranno adottati, dai relativi responsabili, successivi atti nei quali verranno definite tempistiche e modalità di attuazione delle specifiche disposizioni contenute nelle Linee guida;

VISTO il *"Protocollo anticontagio sedi MEF"*, sottoscritto in data 29/07/2020 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le rappresentanze sindacali, recante *"Misure di contenimento del contagio SARS-COV-2 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori "in presenza" e dei terzi"* che, alla lettera C) nel prevedere, tra le altre misure, *"la misurazione della temperatura corporea agli ingressi e gestione dell'esito relativo"*, espressamente stabilisce: *"Viene attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori e sull'utenza esterna, prima dell'accesso al luogo di lavoro, tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale[...]"*

VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);

CONSIDERATO che, in considerazione dell'emergenza COVID 19, a seguito di espresse richieste formulate dal Dirigente per la sicurezza della sede distaccata del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via dei Normanni 5/via Labicana 123, Roma, è stato attivato, a partire dal 1° settembre 2020, un servizio di vigilanza/portierato privato a presidio degli accessi delle Commissioni Tributarie (Regionale del Lazio e Provinciale di Roma) site in via Labicana 123, per monitorare l'ordinata e corretta rilevazione della temperatura corporea alle apparecchiature termografiche ivi installate da parte del personale e dell'utenza;

CONSIDERATO che il servizio come richiesto prevede la presenza di nr. 2 (due) unità di personale, una per la fascia oraria 07:30 - 12:30, dal lunedì al venerdì, l'altra per la fascia oraria 08:00 - 13:00, sempre dal lunedì al venerdì, nonché, per un pomeriggio a settimana, la presenza di un solo operatore per la fascia oraria 14-17; gli operatori, istruiti ed in divisa, verificano la coerenza dell'orario di accesso dell'utente nei locali delle Commissioni tributarie (per cui l'utente avrà cura di mostrare all'operatore la prenotazione) con l'orario programmato di appuntamento al front office o di udienza (a disposizione degli operatori ogni mattina da parte degli uffici delle Commissioni tributarie), consentendo l'accesso solamente all'utenza prenotata nella fascia oraria pertinente;

CONSIDERATO che il servizio così descritto, attualmente in affidamento alla Global Investigation Service S.r.l. (P. IVA 08800741004), terminerà il prossimo 30 giugno 2021;

VISTA la nota MEF-DF, prot. n. 24978/2021 del 20/05/2021, con oggetto *"Richiesta di estensione del servizio di vigilanza accessi di via Labicana 123 [...]"*, tramite la quale il Dirigente per la sicurezza della sede distaccata del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via dei Normanni 5/via Labicana 123, Roma, ha comunicato che: *"Con riferimento al controllo accessi da via Labicana 123 dell'utenza delle Commissioni tributarie provinciale di Roma e regionale per il Lazio, acquisiti i pareri dei dirigenti responsabili degli Uffici di segreteria delle citate Commissioni che hanno confermato la necessità di proseguire nel monitoraggio degli accessi dell'utenza presso i rispettivi Uffici, si richiede il prolungamento del servizio in oggetto fino alla data del 31.12.2021, con possibilità di recesso anticipato secondo l'evolversi della normativa di settore."*;

VISTA la successiva nota MEF-DF, prot. n. 26368/2021 del 27/05/2021 (prot. MEF-DAG n. 64110/2021 del 27/05/2021), in cui il Capo Dipartimento delle Finanze, per la parte che qui interessa, ha ribadito che: *"Resta altresì confermata ed evidenziata come urgente la richiesta alla citata DRIALAG dell'estensione del servizio di vigilanza, già operante dal 2020 per l'accesso dell'utenza alle CC.TT. da via Labicana, almeno fino a cessata emergenza o comunque fino a nuove disposizioni in merito da parte del Datore di Lavoro. Ciò in ragione del fatto che rimane valida e non eludibile la circostanza che l'area di accesso da sorvegliare non è configurabile come luogo di lavoro, quindi non può essere presidiata da personale interno, motivo che ha generato la necessità di avvalersi del servizio di sorveglianza esterno, pur se oneroso. A tale riguardo, considerato ancora che con l'attivazione del servizio di vigilanza esterno è stata superata la problematica più volte segnalata dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali – vedi nota prot. 13213 del 17.09.2014 della CGIL funzione pubblica Roma e Lazio (all. 7) – non è plausibile incorrere nel medesimo contenzioso, che verrebbe certamente riattivato nell'ipotesi di sospensione del citato servizio esterno di vigilanza."*;

PRESO ATTO della volontà manifestata dai rappresentanti apicali del Dipartimento delle Finanze di continuare ad avvalersi del servizio di vigilanza privato agli ingressi di via Labicana (Commissioni Tributarie Regionale del Lazio e Provinciale di Roma), anche, per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021, fermo restando il diritto di recesso anticipato prima della scadenza del relativo termine;

CONSIDERATO che, allo stato, non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio da acquistare;

RITENUTO di dover svolgere un'indagine di mercato per individuare un nuovo operatore economico cui affidare il servizio di vigilanza richiesto;

CHIESTO, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, un preventivo di spesa a tre operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) abilitati alla categoria merceologica del servizio da acquistare, così come di seguito individuati: 1) Sevitalia Sicurezza S.r.l. (P. IVA 09429841001); 2) Security Service S.r.l. (P. IVA 0128106100); 3) CSM Global Security Service S.r.l. (P. IVA 12748521007);

VISTO il preventivo, prot. n. 97/2021 del 31/05/2021, trasmesso a mezzo e-mail dalla CSM Global Security Service S.r.l. (P. IVA 12748521007), in cui per il servizio di vigilanza richiesto viene formulata un'offerta complessiva pari ad € 14.914,80 (I.V.A. esclusa);

VISTO il preventivo, prot. n. 1993/AMM/FB/AR/eb del 01/06/2021, trasmesso a mezzo e-mail dalla Security Service S.r.l., in cui per il servizio di vigilanza richiesto viene formulata un'offerta complessiva pari ad € 15.191,00 (I.V.A. esclusa);

VISTO il preventivo, del 01/06/2021, trasmesso a mezzo e-mail dalla Sevitalia Sicurezza S.r.l. (P. IVA 09429841001), in cui per il servizio di vigilanza richiesto viene formulata un'offerta complessiva pari ad € 15.948,12 (I.V.A. esclusa);

CONSIDERATO che, a parità di condizioni, l'offerta della CSM Global Security Service S.r.l. (P. IVA 12748521007) appare la più conveniente dal punto di vista economico per l'Amministrazione;

RITENUTO, in base al costo preventivato, di procedere ad un affidamento diretto dell'intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla CSM Global Security Service S.r.l. (P. IVA 12748521007), con sede legale in Roma, via Orazio Raimondo n. 46/50, il servizio di vigilanza agli accessi delle Commissioni Tributarie (Regionale del Lazio e Provinciale di Roma) presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via Labicana 123, Roma, per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021, che preveda la presenza di nr. 2 (due) unità di personale, una per la fascia oraria 07:30 - 12:30, dal lunedì al venerdì, l'altra per la fascia oraria 08:00 - 13:00, sempre dal lunedì al venerdì, nonché, per un pomeriggio a settimana, la presenza di un solo operatore per la fascia oraria 14-17; fermo restando, ad ogni modo, il diritto in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze di recedere senza condizioni dal Contratto prima del termine di scadenza;

2. di formalizzare l'acquisto tramite la piattaforma www.acquisitinretepa.it, con la modalità della Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

3. di quantificare l'importo complessivo dell'affidamento in **€ 14.914,80** (I.V.A. esclusa);

4. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Vincenzo Curia, in servizio presso l'Ufficio V della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

5. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Consegnatario in servizio presso la Sede in cui si svolgerà il servizio di vigilanza;

6. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.

II DIRIGENTE DELL'UFFICIO V
Dott.^{ssa} Elena Luciano